

ATTI DI DONAZIONE

L'art. 2, comma 4-*novies*, del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80, in vigore dal 15 maggio 2005, ha apportato rilevanti modificazioni alla disciplina della riduzione delle donazioni lesive di legittima.

Gli articoli 536 e seguenti del codice civile riservano ai legittimari (il coniuge, i discendenti legittimi o naturali, ed in mancanza di questi ultimi gli ascendenti legittimi) determinate quote del patrimonio del defunto; ai fini della suddetta riserva, si computano anche le donazioni fatte in vita dal defunto, tenendo conto del loro valore al momento dell'apertura della successione.

Il legittimario leso nei propri diritti può chiedere la riduzione delle donazioni (oltre che delle disposizioni testamentarie) entro dieci anni dall'apertura della successione. Se nel frattempo il donatario ha ipotecato o costituito diritti reali di godimento sugli immobili, la riduzione pregiudica le ipoteche ed i diritti reali concessi; tuttavia, in base alle modifiche recentemente apportate, i pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione (art. 561 del codice civile).

Sempre in conseguenza della recente innovazione legislativa, i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato a terzi la proprietà degli immobili donati, contro i terzi acquirenti può essere richiesta la restituzione degli stessi immobili, solo se non sono trascorsi venti anni dalla donazione (art. 563, commi 1 e 2, del codice civile).

Il suddetto termine di venti anni può essere sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto di far opposizione, e quindi di sospendere il termine ventennale, è personale e rinunziabile (art. 563, ultimo comma, del codice civile).

Quanto sopra comporta:

- che non è possibile, neanche a seguito delle recenti novità legislative, rinunciare all'azione di riduzione nei confronti del donatario durante la vita del donante, neanche prestando il proprio assenso alla donazione (art. 557, comma 2, del codice civile);

- che non è neanche possibile rinunciare all'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti, né al diritto di ottenere gli immobili liberi da ipoteche e diritti reali di godimento, nel termine di venti anni dalla donazione;

- è invece possibile rinunciare al diritto di sospendere il termine ventennale di cui sopra. In altri termini, i legittimari esistenti al momento della liberalità possono intervenire all'atto di donazione, rinunciando alla facoltà di proporre l'opposizione, e determinando quindi il "consolidamento" della donazione, nei confronti dei terzi, dopo venti anni dalla data della donazione medesima.